
N. verbale: 5

N. delibera: 20

dd. 29 marzo 2019

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE adottata nella seduta del 29 marzo 2019 alle ore 10.00 con la presenza dei signori:

1) Silvia ALTRAN	P	14) Omar GRECO	P
2) Massimo ASQUINI	P	15) Suzana KULIER	P
3) Paolo BEARZI	P	16) Elisabetta MACCARINI	P
4) Maurizio BON	P	17) Cristiana MORSOLIN	P
5) Anna Maria CISINT	P	18) Giuseppe NICOLI	P
6) Antonio DE LIETO	A	19) Sergio PACOR	P
7) Ciro DEL PIZZO	P	20) Gualtiero PIN	P
8) Fabio DELBELLO	P	21) Federico RAZZINI	P
9) Paolo Giuseppe FOGAR	P	22) Mauro STEFFE'	P
10) Annamaria FURFARO	P	23) Paolo VENNI	P
11) Giuliana GARIMBERTI	P	24) Francesco VOLANTE	P
12) Antonio GARRITANI	P	25) Marianna ZOTTI	P
13) Lucia GIURISSA	P		

Totale presenti: 24

Totale assenti: 1

Presiede il Presidente Paolo BEARZI

Assiste il Segretario Generale Francesca FINCO

Proponente

Area: AREA FINANZIARIA

Servizio: Nessuno

Unità Operativa: Tributi Locali

OGGETTO: Determinazione tariffe TARI e approvazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2019. Determinazione scadenze di pagamento.-

RELAZIONE

Il comma 639 dell'art.1 della L.147/2013 (Legge di stabilità 2014) ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC).

L'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore (proprietario o titolare di diritto reale) che dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Con deliberazione consiliare n. 37 di data 25 giugno 2014 è stato approvato il Regolamento Comunale per l'applicazione della TARI, da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 8 del 28/03/2017.

La tassa sui rifiuti (TARI) è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati.

Il comma 683 dell'art.1 della L.147/2013 prescrive che il Consiglio Comunale deve approvare entro il termine fissato dalle norme per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale.

Il comma 651 dell'art.1 della L.147/2013 dispone che il Comune nella commisurazione delle tariffe della TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 158/1999 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani).

Il DPR 158/1999 prevede la redazione del Piano Economico Finanziario, che comprende la descrizione della modalità di svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti nonché la componente economico-finanziario del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, classificando i costi in: costi operativi di gestione, costi comuni e costi d'uso del capitale, distinguendoli in costi fissi e variabili.

Il comma 654 dell'art.1 della L.147/2013 prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 36/2003 (costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

L'applicazione del metodo normalizzato (MN) previsto dal D.P.R 158/99 stabilisce che la tariffa di riferimento deve coprire tutti i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, rispettando la seguente equivalenza:

$$\text{Tari}_n = (\text{CG} + \text{CC})_{n-1} (1 + \text{IP}_n - \text{X}_n) + \text{CK}_n$$

dove

T = totale entrate tariffarie	CG = Costi di gestione
n = anno di riferimento	CC = Costi comuni
n - 1 anno precedente	X = recupero di produttività
IP = inflazione programmata	CK = Costi d'uso del capitale

Il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati posto a base della determinazione delle tariffe per l'anno d'imposta 2019 può essere quindi così sintetizzato:

PIANO FINANZIARIO	Importi per singola voce (euro – iva compresa)	Totale raggruppato (euro – iva compresa)
CSL	669.853,60	
CRT	566.982,90	
CTS	675.143,00	
AC	201.396,80	
tot CGind		2.113.376,30
CRD	1.134.518,00	
CTR	205.528,40	
tot CGrd		1.340.046,40
tot CG		3.453.422,70
CARC	105.346,05	
CGG	186.514,90	
CCD	217.038,67	
tot CC		508.899,62
Ammortamenti	190.968,80	
Accantonamenti		
Remuneraz. capit.inv.	70.643,10	
tot CK		261.611,90
TOTALE		4.223.934,22

CG	CC	IP	X	CK	Tari da MN	copertura
3.453.422,70	508.899,62	1,2%	1,2%	261.611,90	4.223.934,22	100,00%

Il costo complessivo quindi da coprire con la tariffa 2019 ammonta ad **euro 4.223.934,22**, con una suddivisione derivante dal piano finanziario redatto dal gestore del servizio di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati (ISA Ambiente srl) **pari al 38,87% per la tariffa fissa e al 61,13% per la tariffa variabile.**

Costi del servizio da coprire con la parte fissa (TF) e la parte variabile (TV) della tariffa

TF (parte fissa della tariffa)	TF	TOTALE TARIFFA	% TF/T
TF MN	1.641.761,92	4.223.934,22	38,87%
TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK			

TF = parte fissa tariffa

CSL = costi spazzamento e lavaggio

CARC = costi accertamento riscossione contenzioso

CGG = costi generali gestione

CCD = costi comuni diversi

AC = altri costi

CK = costi uso del capitale (ammortamenti, accantonamento e remunerazione del capitale)

CRT = costo raccolta trasporto indifferenziato

CTS = costo trattamento smaltimento

TV (parte variabile della tariffa)	TV	TOTALE TARIFFA	% TV/T
TV MN	2.582.172,30	4.223.934,22	61,13%
TV = CRT + CTS + CRD + CTR			

TV = parte variabile tariffa

CRT = costi raccolta trasporto rsu

CTS = costi trattamento smaltimento rsu

CRD = costi raccolta differenziata per materiale

CTR = costi di trattamento e riciclo (al netto dei proventi della vendita di materiali ed energia).

La tariffa è suddivisa inoltre oltre che nella sua parte fissa e variabile anche tra le utenze domestiche e non domestiche.

In considerazione della quantità di rifiuti raccolti e trattati nel corso del 2018 e in dipendenza della qualità e diversificazione degli stessi tra utenze domestiche e non domestiche (rifiuti assimilati agli urbani), tenuto conto delle stime di produzione di rifiuti nelle due categorie di macro-utenze e dei valori dei coefficienti di produzione media Kb (utenze domestiche) e Kd (utenze non domestiche) scelti nel rispetto dei valori di cui al DPR 158/1999, si determina quindi una suddivisione della tariffa in misura pari al 65,7% a carico delle utenze domestiche e del 34,3% a carico delle utenze non domestiche.

I dati di produzione di rifiuti gestiti lo scorso anno sono riportati nella relazione, Allegato A alla presente deliberazione.

I coefficienti Ka e Kb per le utenze domestiche e i coefficienti Kc e Kd per le utenze non domestiche, posti a base della determinazione delle tariffe secondo i criteri stabiliti dal DPR 158/1999 sono riportati nell'allegato B alla presente deliberazione.

La tariffa fissa per le utenze domestiche è determinata rispetto alla quota unitaria (euro/mq) definita dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche rispetto alla superficie totale occupate dalle utenze domestiche, corretta per il coefficiente di adattamento Ka relativo alla classe di numerosità dei componenti il nucleo familiare, per la superficie dell'utenza medesima.

La tariffa variabile per le utenze domestiche è data dalla quota unitaria di produzione di rifiuto per classe di numerosità dei componenti il nucleo familiare, per un coefficiente di adattamento Kb e per il costo variabile unitario, per i componenti dell'utenza medesima.

La tariffa fissa delle utenze non domestiche è determinata rispetto alla quota unitaria (euro/mq.) definita quale rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche rispetto alla superficie totale occupate dalle utenze non domestiche, corretta per il coefficiente di adattamento Kc relativo alla tipologia di attività svolta, per la superficie dell'utenza medesima.

La tariffa variabile delle utenze non domestiche è determinata in relazione al costo variabile unitario per la superficie dell'utenza non domestica e per il coefficiente potenziale di produzione Kd relativo alla tipologia di attività svolta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

il comma 639 dell'art.1 della L.147/2013 (Legge di stabilità 2014) ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);

l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore (proprietario o titolare di diritto reale) che dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

con deliberazione consiliare n. 37 di data 25 giugno 2014 è stato approvato il Regolamento Comunale per l'applicazione della TARI, da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 8 del 28/03/2017;

la tassa sui rifiuti (TARI) è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati;

il comma 683 dell'art.1 della L.147/2013 prescrive che il Consiglio Comunale deve approvare entro il termine fissato dalle norme per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale;

il comma 651 dell'art.1 della L.147/2013 dispone che il Comune nella commisurazione delle tariffe della TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 158/1999 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);

il DPR 158/1999 prevede la redazione del Piano Economico Finanziario, che comprende la descrizione della modalità di svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti nonché la componente economico-finanziario del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, classificando i costi in: costi operativi di gestione, costi comuni e costi d'uso del capitale, distinguendoli in costi fissi e variabili;

il comma 654 dell'art.1 della L.147/2013 prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 36/2003 (costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/92 ed è applicato a decorrere dal 01/01/2019 nella misura percentuale pari al 4,00% deliberata ora dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia a seguito della soppressione della Provincia di Gorizia a valere su tutto il territorio regionale;

Richiamato l'art. 10, comma 80 della L.R. 29/12/2016 n. 25 e l'art. 10 commi 18 e 19 della L.R. 30/03/2018 n. 14;

Vista la DC n.23 dd.25.03.2013 con la quale si approvava l'operazione finalizzata a giungere ad un affidamento unico secondo il modello in house dei servizi pubblici locali di natura ambientale a favore della società Ambiente Newco s.r.l. (poi ridenominata Isontina Ambiente – IS.A. s.r.l.)

Dato atto che:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento ,

- Il decreto del Ministro dell'interno del 7 dicembre 2018 ha differito al 28 febbraio 2019 il termine per l'approvazione della deliberazione del bilancio di previsione per gli anni 2019/2021, termine ulteriormente prorogato al 31/03/2019 dal Decreto del Ministro dell'Interno del 25 gennaio 2019, tale termine si applica anche agli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 38, comma 1, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18;

- l'approvazione del piano finanziario è di competenza del Consiglio comunale che tramite tale strumento di programmazione deve prevedere l'integrale copertura di tutti i costi riferiti al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati con i proventi della tassa;

- sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa da applicare alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche nonché le caratteristiche del servizio dei rifiuti da erogare nell'ambito delle disposizioni vigenti

- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal DPR 158/1999 e definiti ogni anno sulla base del piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d'uso del capitale (CK);

- la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffe si articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione e individuazione del complesso unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e variabili;

- il piano finanziario e la relativa tariffa di riferimento sono stati elaborati e determinati in collaborazione tra i funzionari del Comune ed i tecnici di Isontina Ambiente S.r.l., avvalendosi di un software appositamente elaborato per la determinazione delle tariffe TARI sulla base del piano finanziario predisposto dal gestore del servizio;

Atteso che:

- si è provveduto a prendere visione della relazione tecnica e del piano finanziario inserito nella stessa, proposti al fine di procedere all'approvazione dei medesimi da parte del Consiglio Comunale;

Richiamata integralmente la relazione in premessa;

Richiamato il vigente art. 33 – Riscossione del Regolamento Comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) che prevede:

Art. 33 - Riscossione

1. Il Comune riscuote la TARI dovuta in base alle dichiarazioni presentate e agli avvisi d'accertamento notificati, inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in quattro rate, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro la prima rata.

I conguagli per le variazioni intervenute e dichiarate in corso d'anno successivamente all'invio degli inviti di pagamento, compresi quelli relativi ai contribuenti che hanno beneficiato delle

agevolazioni di cui all'art. 26, saranno versati in due rate con scadenza 31/03 e 31/05 dell'anno successivo.

Con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, entro il termine previsto dalle norme di legge per l'approvazione del bilancio di previsione, vengono stabilite annualmente le scadenze delle rate.

Ritenuto quindi che, per garantire la riscossione entro l'anno 2019 delle risorse a copertura della spesa complessiva del servizio di gestione dei rifiuti, le quattro rate quest'anno avranno scadenza 31/07/2019, 30/09/2019, 30/11/2019 e 31/12/2019, con possibilità di pagamento in un'unica soluzione entro il 31/07/2019.

Visti la L.147/2013, il D.P.R.158/1999, il D.Lgs. 267/2000 e smi;

Vista la nota dd.28.02.2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote e tariffe;

Considerato che il presente provvedimento è stato esaminato in seduta congiunta dalla competente Commissione consiliare in data 22.03.2019;

Dato atto che il Piano Economico Finanziario, allegato alla presente proposta deliberativa a formarne parte integrante e sostanziale, è stato redatto in conformità del richiamato DPR 158/1999;

Richiamate le linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 in materia di applicazione delle risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, che non trova impatto e applicazione nelle regioni a statuto speciale in quanto prevista per le sole regioni a statuto ordinario;

Visti gli apposti pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della LR 21/2003 al fine di dare immediata attuazione agli adempimenti conseguenti;

DELIBERA

1. di approvare il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2019 per un costo complessivo da coprire interamente con la tariffa TARI pari ad **euro 4.223.934,22**, come risulta dal prospetto inserito nella relazione di accompagnamento (Allegato A);

2. di approvare la relazione di accompagnamento redatta dal soggetto affidatario della gestione dei rifiuti sui criteri e le modalità utilizzate per il calcolo delle tariffe del tributo sui rifiuti TARI per l'anno 2019 (allegato A);

3. di approvare in base alle percentuali determinate per la quota fissa e variabile per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche, i parametri di calcolo (Ka, Kb, Kc e Kd) e conseguentemente le tariffe della tassa sui rifiuti TARI per l'anno 2019, come riportato nell'Allegato B), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

4. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2019;

5. di trasmettere il presente atto al Ministero dell'economia e delle finanze secondo le modalità indicate in premessa.

6. di dare atto che sull'importo della TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura percentuale pari per l'anno 2019 al 4,00%.

7. Per l'anno 2019 le scadenze delle rate di pagamento della TARI sono il 31/07/2019, il 30/09/2019, il 30/11/2019 e il 31/12/2019, con possibilità di pagamento in un'unica soluzione entro il 31/07/2019.

8. di dare atto che la presente deliberazione ha natura regolamentare ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446/1997;

9. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/03, stante l'approssimarsi dei termini di scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il parere tecnico favorevole espresso dal Dirigente dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità contabile espresso dal Dirigente dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalle Commissioni Consiliari I[^]-II[^]-III[^] e IV[^], nella seduta congiunta tenutasi il giorno 22 marzo 2019.

Ritenuto di assumere il presente provvedimento con immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 11.12.2003 n. 21 e successive modificazioni per le seguenti motivazioni:

- **per la pubblicazione della deliberazione sul portale del federalismo fiscale**

Preso atto della su estesa proposta di deliberazione.

Dato atto che il presente provvedimento è stato presentato e trattato congiuntamente a tutti gli altri punti iscritti all'o.d.g. odierno relativi alle tariffe e al bilancio di previsione 2019/21, e a quest'ultimo si fa espresso rinvio per la descrizione sintetica dell'esposizione e degli interventi;

Dato atto altresì che, durante la trattazione congiunta di cui sopra sono usciti i Consiglieri Omar Greco e Ciro Del Pizzo.

*Il Presidente del Consiglio **Paolo Bearzi**, non essendoci dichiarazioni di voto, pone in votazione il provvedimento*

Esce il consigliere Gualtiero Pin

Con

14 **voti favorevoli**

6 **voti contrari (Morsolin del g.c. La Sinistra per Monfalcone; Giurissa, Altran, Fogar, Delbello del g.c. Partito Democratico; Furfaro, del g.c. La Nostra Città)**

1 *voti di astensione (Maccarini del g.c. Misto)*

Palesemente espressi da 21 Consiglieri presenti

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione nella stesura sopra riportata

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

Con

14 *voti favorevoli*

5 *voti contrari (Morsolin del g.c. La Sinistra per Monfalcone; Giurissa, Delbello, Fogar del g.c. Partito Democratico; Furfaro, del g.c. La Nostra Città)*

2 *voti di astensione (Altran, del g.c. Partito Democratico; Maccarini del g.c. Misto)*

*Palesemente espressi da 21 Consiglieri presenti, **il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 1 comma 19 L.R. 11.12.03 n. 21, e successive modificazioni ed integrazioni.*

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Paolo BEARZI

Il Segretario Generale
Francesca FINCO